



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Napoli

Oggetto: Richiesta di amministrazione straordinaria temporanea della CLP Sviluppo industriale S.p.A., con sede in Napoli (art. 32, comma 10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90).

LETTI gli atti relativi alla procedura in oggetto;

RILEVATO che

- il Prefetto di Napoli, con nota del 18 settembre 2014, acquisita al Prot. n. 108986/2014, ha comunicato a questa Autorità che, a seguito dell'istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, ha confermato il provvedimento interdittivo, adottato dal medesimo UTG il precedente 30 luglio (n. I/247/Area1/Ter/OSP) nei confronti della società CLP Sviluppo Industriale S.p.A., avendo ritenuto sussistente la permanenza, in capo alla società, del pericolo di infiltrazione mafiosa teso a condizionarne gli indirizzi e le scelte;
- con nota del 24 ottobre scorso, l'assessore ai trasporti e viabilità, porti e aeroporti, demanio marittimo della Giunta regionale della Campania ha reso noto all'Autorità che l'anzidetta società è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale "di interesse regionale, provinciale e comunale", con particolare riferimento al territorio del comune di Caserta e di parte della provincia di Caserta;
- nella medesima nota l'assessorato di cui sopra ha evidenziato la difficoltà oggettiva per l'amministrazione di procedere alla sostituzione dell'affidatario del servizio in tempi brevi, nonché la necessità e l'urgenza di assicurare la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO che

- l'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone l'applicabilità delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b) (rinnovazione degli organi sociali o straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice) nel caso in cui sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di: a) garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- tutela dei diritti fondamentali; b) salvaguardare i livelli occupazionali c) tutelare l'integrità dei bilanci pubblici;
- la *ratio* della norma risiede nel contemperamento dell'esigenza di impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'esecuzione del contratto e della necessità di arginare le ripercussioni negative sul piano economico e sociale;
 - i fatti, così come descritti nella documentazione agli atti e brevemente richiamati, configurano l'ipotesi in cui può essere disposta la misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32 richiamato;
 - come evidenziato dall'assessorato della regione Campania, tale intervento è volto ad assicurare la tutela del diritto alla mobilità dei cittadini campani, a salvaguardare i livelli occupazionali e a garantire la funzionalità del servizio, nelle more della la sostituzione dell'impresa affidataria, cui non è possibile provvedere in tempi brevi;
 - il recesso dal contratto di appalto richiederebbe tempi tecnici significativi legati al passaggio dei materiali e del personale, con conseguente impossibilità di assicurare con immediatezza la prosecuzione dei servizi e il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - la procedura di urgenza per l'affidamento provvisorio del servizio ad altro gestore, disposta dalla regione Campania, è stata impugnata dalla società affidataria del servizio ed è a tutt'oggi pendente dinanzi al Consiglio di Stato;
 - i fatti ascritti alla C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. – tra i quali i legami con “due organizzazioni camorristiche federatisi in un unico sodalizio” operativo e influente nei comuni di Pollena Trocchia e Sant’Anastasia – appaiono particolarmente gravi e per essi non è sufficiente l'adozione della misura di cui al comma 1, lett. a) del medesimo art. 32, come si evince dal fatto che sono risultati interessati da infiltrazioni di tipo criminale anche due ex dipendenti della società in questione, uno dei quali dirigente e capo di uno dei clan suindicati;
 - l'unica misura, adeguata ai fatti in esame è, di conseguenza, quella indicata dall'art. 32, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90 citato, in quanto, per le ragioni di cui sopra, la recente trasformazione della C.L.P. Sviluppo industriale in una società a socio unico non è sufficiente a porla al riparo da infiltrazioni criminali e dal rischio di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale;
 - peraltro, in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo all'interdittiva, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa;

CONSIDERATO, altresì, che



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- competente ad emettere il provvedimento suindicato è, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, secondo capoverso, del d.lgs. n. 159/2011, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva e, dunque, nel caso di specie, il Prefetto di Napoli;
- nell'ambito della procedura delineata dall'art. 32, comma 10, al Presidente dell'Autorità non è formalmente riconosciuto un potere di proposta nei confronti del prefetto ma il mero diritto di essere informato;
- la partecipazione del Presidente dell'Anac alla sequenza procedimentale, espressamente prevista dalla norma, gli consente, peraltro, di esercitare un potere di stimolo nei confronti dei poteri officiosi del prefetto;

SI PROPONE

al Prefetto in indirizzo di adottare la più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione delle società CLP Sviluppo industriale S.p.A., con sede in Napoli, alla via A. Lucci, n. 153, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, cui attribuire *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, con il compito sia di gestire l'appalto in esame fino a quando la regione Campania non provvederà alla eventuale revoca dell'appalto sia di accantonare gli eventuali utili ai sensi del comma 7, dell'art. 32 citato.

I provvedimenti in questione sono motivati dalla stringente necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale ed indifferibile, qual è il servizio di trasporto pubblico locale, la cui interruzione arrecherebbe un sicuro pregiudizio per l'interesse pubblico.

Roma, 12 novembre 2014.

Raffaele Cantone